

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il trust interposto quale veicolo nella pianificazione fiscale aggressiva

di **Marco Bargagli**

Master di specializzazione

COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come noto, **le società, gli enti ed i trust** sono considerati **residenti in Italia** quando, per la **maggior parte del periodo d'imposta** (183 giorni), hanno stabilito la **sede legale** o la **sede dell'amministrazione** o l'**oggetto principale** nel **territorio dello Stato**.

Quindi per effetto dell'[articolo 1, commi da 74 a 76, L. 296/2006](#), che ha modificato l'[articolo 73 Tuir](#), è stata **riconosciuta al trust un'autonoma soggettività tributaria** estendendo anche ad esso **l'imposta sul reddito delle società (Ires)**.

In ordine al **trattamento fiscale dei redditi conseguiti**, l'Agenzia delle entrate – Direzione centrale normativa, con la [circolare 61/E/2010](#), ha **diramato precise indicazioni** aventi ad oggetto **“ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust”**.

Nel citato documento di prassi viene posto in evidenza che l'espressione **“anche se non residenti”** non può che intendersi riferita ai **trust**, posto che la finalità della norma è quella di **rendere il beneficiario residente individuato soggetto passivo con riferimento ai redditi ad esso imputati dal trust**, a prescindere dalla residenza di quest'ultimo.

In buona sostanza, fatte salve le **ipotesi di interposizione del trust** nelle quali il beneficiario **può conseguire redditi di diversa natura secondo le categorie previste dall'articolo 6 Tuir**, ai sensi della **lettera g-sexies**), [comma 1, dell'articolo 44 Tuir](#), il reddito imputato dal **trust** a beneficiari residenti **è imponibile in Italia** in capo a questi ultimi quale **reddito di capitale**, a prescindere dalla circostanza che il **trust** sia o meno residente in Italia e che il reddito sia stato prodotto o meno nel territorio dello Stato.

Così facendo:

- il *trust* estero è **soggetto a tassazione analogamente alla generalità dei *trust* italiani**;
- viene scongiurato il conseguimento di **indebiti risparmi di imposta** (in ipotesi di ***trust* opachi costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale agevolato** - [circolare AdE 48/E/2007](#)).

L'utilizzo in chiave elusiva del *trust* è stato illustrato dall'Agenzia delle Entrate in alcuni documenti di prassi emanati nel corso degli anni (cfr. [circolare AdE 43/E/2009](#) e [circolare AdE 61/E/2010](#)).

In particolare **non possono essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i *trust* che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni dei redditi.**

Trattasi, ad esempio, dei *trust* nei quali l'attività del *trustee* risulti **eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari.**

Sulla base delle indicazioni diramate da parte dell'Amministrazione finanziaria, **l'utilizzo elusivo del *trust* si potrebbe verificare quando il soggetto disponente:**

- **può far cessare liberamente in ogni momento il *trust*, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;**
- **è titolare del potere di designare in qualsiasi momento sé stesso come beneficiario;**
- risulti dall'atto istitutivo, ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in conseguenza dei quali il *trustee*, **pur dotato di poteri discrezionali nella gestione e amministrazione, non può esercitarli senza il suo consenso;**
- **è titolare del potere di porre termine anticipatamente al *trust*, designando sé stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto "trust a termine");**
- **può modificare nel corso della vita del *trust* i beneficiari;**
- ha la facoltà di **attribuire redditi e beni del *trust* o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati.**

Oltre agli elementi sopra indicati, sono da ritenere inesistenti - **in quanto interposti** - le tipologie di *trust* **ove il potere gestionale e dispositivo del *trustee*, così come individuato dal regolamento del *trust* o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.**

Più di recente, con la [risposta all'interpello n. 398/2021](#), l'Agenzia delle entrate ha illustrato la **qualificazione fiscale di un *trust* estero** (in ipotesi di interposizione ex [articolo 37, comma 3, D.P.R. 600/1973](#)) e il **conseguente trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi, delle imposte indirette e del monitoraggio fiscale** (con obbligo di compilazione del quadro RW).

Con riferimento al quesito posto dal contribuente istante, l'Agenzia delle entrate ha ricordato che affinché un *trust* **possa essere qualificato soggetto passivo** ai fini delle imposte sui redditi, **costituisce elemento essenziale l'effettivo potere del *trustee* di amministrare e disporre dei**

beni a lui affidati dal disponente.

Sul punto, la [circolare AdE 99/E/2001](#), con riferimento alla possibilità di regolarizzare attività detenute all'estero tramite un *trust*, ha individuato, a titolo esemplificativo - quale **caso di interposizione - il *trust* revocabile** per cui il titolare va identificato nel disponente o *settlor*, ovvero un **trust non discrezionale nei casi in cui il titolare può essere identificato nel beneficiario.**

Con **particolare riferimento al *trust* revocabile**, la citata [circolare AdE 48/E/2007](#) ha precisato che, in questa particolare tipologia di istituto, il disponente si **riserva la facoltà di revocare l'attribuzione dei diritti ceduti al trustee o vincolati nel *trust*** (nel caso in cui il disponente sia anche *trustee*); diritti che, con l'esercizio della revoca, **rientrano nella sua sfera patrimoniale.**

In tale circostanza **non si realizza un trasferimento irreversibile dei diritti** e, soprattutto, il disponente **non subisce una permanente diminuzione patrimoniale.**

Questa tipologia di *trust*, ai fini delle imposte sui redditi, non dà luogo ad un **autonomo soggetto passivo d'imposta**, cosicché i **suoi redditi sono tassati in capo al disponente.**

Inoltre, in presenza di un *trust* irrevocabile nel quale il *trustee* risulta di fatto **privato dei poteri dispositivi sui beni attribuiti al *trust*, che risultano invece esercitati dai beneficiari**, il *trust* medesimo deve essere considerato come **non operante, in quanto fittiziamente interposto nel possesso dei beni.**

In buona sostanza, si rientra nelle ipotesi in cui **le attività facenti parte del patrimonio del *trust* continuano ad essere a disposizione del *settlor*, oppure rientrano nella disponibilità dei beneficiari** (cfr. [circolare AdE 43/E/2009](#)).

Con riferimento alla fattispecie oggetto dell'interpello, il soggetto istante ha chiesto:

- di confermare che **Alfa Trust** possa qualificarsi come ***trust* interposto ai fini fiscali**, ai sensi dell'[articolo 37, comma 3, D.P.R. 600/1973](#) in capo alla disponente (madre dell'*Istante*), **sia sotto il profilo delle imposte dirette, sia dal punto di vista dell'imposta sulle successioni e donazioni;**
- con riferimento a **Beta Trust**, di confermare che lo stesso possa qualificarsi come ***trust* opaco, validamente esistente ai fini fiscali**, con riferimento alle imposte sui redditi e all'imposta sulle successioni e donazioni e che, pertanto, **non possa considerarsi interposto.**

Sulla base dei chiarimenti diramati dalla prassi amministrativa l'Agenzia delle entrate, nella [risposta all'interpello n. 398/2021](#), ha ritenuto che **con riferimento al *trust* oggetto dell'istanza non si può ritenere verificato un reale spossessamento dei beni da parte del disponente** che consente di **reputare il *trust* in argomento un autonomo soggetto di imposta.**

Di conseguenza la madre dell'*Istante*, in qualità di Disponente e beneficiaria dell'*Alfa Trust* e di unica beneficiaria del *Beta Trust*, **deve essere individuata come interponente** ai fini fiscali in Italia.

Quindi, alla stessa, è riferibile il reddito dei citati *Trust* ai sensi dell'[articolo 37, comma 3, D.P.R. 600/1973](#).